

**Procedura per l'adempimento degli obblighi  
in materia di  
*Internal Dealing***

**PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI  
IN MATERIA DI COMPORTAMENTO  
*INTERNAL DEALING***

**Premessa**

La presente Procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dalle Persone Rilevanti, come di seguito individuate dalla Procedura medesima, al fine di garantire la trasparenza e la simmetria informativa nei confronti del mercato.

La Procedura è adottata da YOOX S.p.A. in attuazione della disciplina contenuta nell'art. 114, comma 7, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, e delle relative disposizioni regolamentari di cui agli artt. 152-*sexies*, 152-*septies* e 152-*octies*, del regolamento approvato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, fermo restando che, ai fini dell'interpretazione delle disposizioni della presente Procedura, deve tenersi conto anche dell'orientamento espresso dalla Consob nella Comunicazione n. 6027054 del 28 marzo 2006 ovvero nelle eventuali comunicazioni successive emanate in materia.

## 1. Definizioni

Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo 1 ovvero nel testo della presente Procedura:

<b>Azionista Rilevante</b>	il Soggetto Rilevante come definito all'articolo 2.1.c)
<b>Borsa Italiana</b>	la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A.
<b>YOOX</b>	YOOX S.p.A., con sede legale in Zola Predosa (BO), Via Nannetti, 1. (cfr. anche "Società")
<b>Procedura</b>	la presente procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di <i>internal dealing</i> adottata dal Consiglio di Amministrazione di YOOX in data 3 settembre 2009, comprensiva dei relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante
<b>Controllate</b>	le società direttamente e indirettamente controllate da YOOX ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico
<b>Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante</b>	l'elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante costituente allegato alla Lettera di Accettazione
<b>Lettera di Accettazione</b>	la lettera redatta secondo il modello di cui all'Allegato B della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti, corredata dell'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato e consegnata al Soggetto Preposto ai sensi degli articoli 10.2. e 10.3. della Procedura
<b>Mercati Regolamentati</b>	i mercati regolamentati di cui agli articoli 63 e 67 del Testo Unico
<b>NIS</b>	il sistema telematico <i>Network Information System</i> organizzato e gestito da Borsa Italiana, di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana
<b>Operazioni</b>	le operazioni di cui all'articolo 5. della Procedura
<b>Operazioni Rilevanti</b>	le operazioni di cui all'articolo 7. della Procedura

<b>Persone Rilevanti</b>	i Soggetti Rilevanti congiuntamente alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti
<b>Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti</b>	i soggetti come definiti all'articolo 3.1.
<b>Principale Controllata</b>	la Controllata quando il valore contabile della partecipazione posseduta in essa da YOOX rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato
<b>Regolamento Consob</b>	il regolamento approvato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato
<b>Società</b>	YOOX S.p.A., con sede legale in Zola Predosa, Via Nannetti, 1 (cfr. anche "YOOX")
<b>Soggetto Preposto</b>	Responsabile Affari Societari di YOOX che, agli effetti della presente Procedura, ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità ivi indicati
<b>Soggetti Rilevanti</b>	i soggetti come definiti all'articolo 2.1.
<b>Testo Unico</b>	il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato

## **2. Soggetti Rilevanti**

**2.1.** Si considerano Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura:

**a)** nella Società:

- (i)** gli Amministratori, i Sindaci Effettivi e i Direttori Generali;
- (ii)** i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;

**b)** nella Principale Controllata:

- (i)** gli Amministratori, i Sindaci Effettivi e i Direttori Generali;

- (ii) i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- c) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Consob, pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale di YOOX, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico (l'“Azionista Rilevante”).

2.2. L'elenco dei Soggetti Rilevanti è predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione e aggiornato a cura del Presidente o del Vicepresidente dell'Amministratore Delegato, con l'assistenza del Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b) e riferisce al Consiglio di Amministrazione quando ritenuto necessario o opportuno, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi dell'articolo 12.

### 3. **Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti**

3.1. Si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla precedente lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla precedente lettera a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera a);

e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera a).

3.2. I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad informare le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società l'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante medesimo, costituente allegato alla Lettera di Accettazione di cui agli articoli 10.2. e 10.3., e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto Elenco, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

3.3. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b) della documentazione ricevuta dalla Società ai sensi dell'articolo 3.2. e riferisce al Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 2.2.

3.4. Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

#### **4. Soggetto Preposto**

4.1. Il Responsabile Affari Societari di YOOX svolge le funzioni di Soggetto Preposto indicate al successivo punto 4.2.

4.2. Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
- b) gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura, nonché delle attività di verifica e selezione del

complesso delle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui all'articolo 7.;

- c) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob con le modalità e nei termini di cui all'articolo 8.;
- d) informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 10. e 12.;
- e) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura.

4.3. Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, debitamente segnalata dal Soggetto Preposto, la richiesta di informazioni, chiarimenti e/o integrazioni può essere inoltrata dal Soggetto Preposto anche solo via fax o via e-mail, nel qual caso il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura.

4.4. Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.

4.5. Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura sono dirette all'attenzione del Soggetto Preposto come segue:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: YOOX S.p.A.  
Via Nannetti, 1 40069 Zola Predosa (BO)
- a mezzo fax al numero: 051-6184225
- via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: corporate.affairs@yoox.com
- in caso di comunicazione telefonica al numero: 051-6184249

## **5. Operazioni soggette a comunicazione al Soggetto Preposto**

**5.1.** Il Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare al Soggetto Preposto, con le modalità e nei termini indicati all'articolo 6., le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio, aventi ad oggetto le azioni e gli strumenti finanziari collegati alle azioni di cui al successivo articolo 5.2. (gli **“Strumenti Finanziari”**) qualunque ne sia l'ammontare (le **“Operazioni”**), come di seguito precisato.

**5.2.** Agli effetti della presente Procedura si intendono per Strumenti Finanziari:

- a) con riferimento a YOOX:
  - (i) le azioni emesse da YOOX (le **“Azioni di YOOX”**);
  - (ii) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni di YOOX;
  - (iii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni di YOOX o scambiabili con Azioni di YOOX;
  - (iv) gli strumenti finanziari derivati su Azioni di YOOX indicati dall'art. 1, comma 3, Testo Unico;
  - (v) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni di YOOX, rappresentanti tali Azioni di YOOX;
- b) con riferimento a ciascuna delle Controllate, fermo restando quanto previsto per la Principale Controllata al punto c) che segue:
  - (i) le azioni quotate emesse da una Controllata (le **“Azioni Quotate della Controllata”**);
  - (ii) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni Quotate della Controllata;
  - (iii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni Quotate della Controllata o scambiabili con Azioni Quotate della Controllata;
  - (iv) gli strumenti finanziari derivati su Azioni Quotate della Controllata indicati dall'art. 1, comma 3, Testo Unico;



- (v) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni Quotate della Controllata, rappresentanti tali Azioni Quotate della Controllata;
- c) con riferimento alla Principale Controllata, oltre a quanto previsto al punto b) che precede, anche:
- (i) le azioni non quotate emesse dalla Principale Controllata (le “**Azioni Non Quotate della Principale Controllata**”);
  - (ii) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni Non Quotate della Principale Controllata;
  - (iii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni Non Quotate della Principale Controllata o scambiabili con Azioni Non Quotate della Principale Controllata;
  - (iv) gli strumenti finanziari derivati su Azioni Non Quotate della Principale Controllata indicati dall’art. 1, comma 3, Testo Unico;
  - (v) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni Non Quotate della Principale Controllata, rappresentanti tali Azioni Non Quotate della Principale Controllata.

**5.3.** Si precisa che agli effetti della presente Procedura:

- (i) non si considerano in ogni caso come Operazioni rilevanti e pertanto non sono oggetto di comunicazione a norma degli articoli 5. e 6., le operazioni di seguito elencate:
  - operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari effettuate tra un Soggetto Rilevante e una Persona strettamente collegata al Soggetto Rilevante;
  - operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari effettuate da YOOX o dalle Controllate;
  - transazioni a titolo gratuito aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari (ad es., donazioni o eredità);
  - assegnazioni a titolo gratuito degli Strumenti Finanziari o di diritti di acquisto o di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari e l’esercizio di tali

diritti quando derivino da piani compensi previsti dall'art. 114-*bis* Testo Unico;

- prestito titoli, pegno e usufrutto aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari;
- (ii) si considerano in ogni caso come Operazioni rilevanti e pertanto sono oggetto di comunicazione a norma degli articoli 5. e 6., le operazioni di seguito elencate:
- permute aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari; in tale ipotesi, si considera come prezzo della transazione il valore stimato degli Strumenti Finanziari oggetto della permuta;
  - cessione di Strumenti Finanziari rivenienti dall'esercizio di diritti di acquisto o sottoscrizione o da assegnazioni gratuite nell'ambito di piani compensi previsti dall'art. 114-*bis* Testo Unico;
- (iii) per le operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione a norma degli articoli 5. e 6. decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni medesime.

5.4. Le Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari compiute da Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sono oggetto di comunicazione al Soggetto Preposto a cura del Soggetto Rilevante, a norma degli articoli 5. e 6.

## 6. Modalità e termini della comunicazione al Soggetto Preposto

6.1. La comunicazione di cui all'articolo 5. da parte del Soggetto Rilevante al Soggetto Preposto deve avvenire entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di effettuazione dell'Operazione (la "**Data dell'Operazione**"), con le modalità indicate al successivo articolo 6.2. Per Data dell'Operazione si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni effettuate nei Mercati

Regolamentati, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione.

6.2. La comunicazione di cui all'articolo 5.1 è effettuata attraverso l'invio al Soggetto Preposto dello Schema di Comunicazione di cui all'Allegato 6 del Regolamento Consob (riprodotto in formato cartaceo *sub* Allegato A1 alla presente Procedura), debitamente compilato dal Soggetto Rilevante secondo le Istruzioni di cui al medesimo Allegato 6 del Regolamento Consob (riprodotto *sub* Allegato A2 alla presente Procedura), con le seguenti modalità:

- a mezzo fax al numero: 051-6184225
- oppure via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: corporate.affairs@yoox.com
- in ogni caso, con preavviso telefonico dell'invio al numero: 051-6184249

6.3. Il Soggetto Preposto è tenuto a dare riscontro al Soggetto Rilevante del ricevimento della comunicazione, mediante conferma telefonica ovvero via fax o via e-mail, rispettivamente, al numero di fax o all'indirizzo e-mail riportati nella Lettera di Accettazione.

6.4. Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni riferibili allo stesso Soggetto Rilevante, questo dovrà effettuare un'unica comunicazione mediante invio dello Schema di Comunicazione di cui all'articolo 6.2. contenente il riepilogo di tutte le Operazioni. Nel caso di più Operazioni dello stesso tipo effettuate con le stesse modalità, dovrà essere indicato nella comunicazione il prezzo medio ponderato delle predette Operazioni.

6.5. Le comunicazioni relative ad Operazioni effettuate da Azionisti Rilevanti che non abbiano consegnato al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione di cui all'articolo 10.3., non devono essere inviate alla Società ai sensi della Procedura e, qualora inviate, devono considerarsi irricevibili dal Soggetto Preposto. In tal caso, resta ad esclusivo carico dell'Azionista Rilevante ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.

## **7. Operazioni Rilevanti soggette a comunicazione al pubblico e alla Consob**

**7.1.** Il Soggetto Preposto comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 8., le Operazioni riferibili a ciascun Soggetto Rilevante, il cui controvalore sia uguale o superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) in ciascun anno solare (le “**Operazioni Rilevanti**”). Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per conto e sotto la responsabilità del Soggetto Rilevante interessato, in forza della Lettera di Accettazione debitamente compilata e sottoscritta a norma degli articoli 10.2. e 10.3.

**7.2.** Ai fini del calcolo del controvalore di cui al precedente punto 7.1.:

- a) il controvalore delle Operazioni va computato in valore assoluto, sommandosi le Operazioni di segno positivo a quelle di segno negativo, a prescindere dalla tipologia dello Strumento Finanziario oggetto dell’Operazione;
- b) il controvalore delle Operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati indicati dall’art. 1, comma 3, Testo Unico, va computato con riferimento al cd. “controvalore nozionale”, calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale dell’attività sottostante, rilevato alla Data dell’Operazione;
- c) il controvalore delle Operazioni va computato sommando le Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e le Operazioni effettuate per conto delle Persone strettamente legate a ciascun Soggetto Rilevante.

## **8. Modalità e termini della comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti**

**8.1.** La comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti di cui al precedente articolo 7, da parte del Soggetto Preposto, deve avvenire tramite invio dello Schema di Comunicazione in formato pdf di cui all’Allegato 6 del Regolamento Consob (riprodotto in formato cartaceo *sub* Allegato A1 alla presente Procedura) compilato dal Soggetto Preposto in conformità alla comunicazione inviata dal Soggetto Rilevante a norma dell’articolo 6.2., rispettivamente, nel caso di comunicazione al pubblico, mediante le modalità previste dal Titolo II, Capo I del

Regolamento Consob, ovvero, nel caso di comunicazione alla Consob, tramite la procedura utilizzata dalla Società ai sensi dell'art. 65-septies del Regolamento Consob per lo stoccaggio ed il deposito delle informazioni regolamentate. Si segnala che il regime previgente prevedeva l'invio mediante NIS o altro sistema telematico di trasmissione attuato da Borsa Italiana ai quali ha accesso la Consob, dello Schema di Comunicazione di cui all'Allegato 6 del Regolamento Consob (riprodotto in formato cartaceo sub Allegato A1 alla presente Procedura) compilato dal Soggetto Preposto in conformità alla comunicazione inviata dal Soggetto Rilevante a norma dell'articolo 6.2. Tali modalità di comunicazione al mercato risultano peraltro essere attualmente in vigore ai sensi del regime transitorio sinteticamente delineato nella "tabella sintetica delle modalità di pubblicazione delle informazioni regolamentate in vigore durante il periodo transitorio" allegata alla presente procedura sub Allegato C.

**8.2.** La comunicazione di cui al precedente articolo 8.1. deve avvenire:

- (i) nel caso di Operazioni Rilevanti effettuate dai Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.a) e 2.1.b) entro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla Data dell'Operazione;
- (ii) nel caso di Operazioni Rilevanti effettuate dagli Azionisti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.c), entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante.

**8.3.** Con riferimento alle comunicazioni inviate dagli Azionisti Rilevanti e considerate irricevibili a norma dell'articolo 6.5., resta ad esclusivo carico dell'Azionista Rilevante ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.

## **9. Limiti al compimento delle operazioni da parte delle Persone Rilevanti**

**9.1.** E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti elencati al precedente 2.1.(a) e 2.1.(b) e alle Persone strettamente legate ai predetti Soggetti Rilevanti a norma del precedente articolo 3. di effettuare Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari nei

quindici giorni precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione di YOOX chiamata ad approvare i dati contabili di periodo.

**9.2.** Il divieto di cui al precedente articolo 9.1. non trova applicazione con riferimento alle seguenti operazioni:

- (i) esercizio di diritti di acquisto o di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari quando derivino da piani compensi previsti dall'art. 114-*bis* Testo Unico;
- (ii) esercizio di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari;
- (iii) cessione di Strumenti Finanziari contestuali agli atti di esercizio di cui ai precedenti punti (i) o (ii).

**9.3.** Il divieto di cui al precedente articolo 9.1 è derogabile esclusivamente in situazioni di eccezionale necessità soggettiva, adeguatamente motivata da parte dell'interessato. La valutazione dei presupposti per la deroga di cui al presente articolo 9.3., tenuto conto dell'interesse della Società, è rimessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento ovvero qualora l'Operazione sia riferibile al medesimo, al Vicepresidente ovvero all'Amministratore Delegato.

**9.4** Fermo restando quanto sopra disposto, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutte od alcune delle Persone Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte o alcune delle Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari. In tale ipotesi, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo 9.3:

- a) il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione, con preavviso telefonico seguito da messaggio via fax oppure via e-mail, a ciascun Soggetto Rilevante dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi;
- b) la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto (a) alle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sarà effettuata a cura di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

## **10. Comunicazione della Procedura alle Persone Rilevanti**

- 10.1.** La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta ad informare i Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione della Procedura, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti.
- 10.2.** Il Soggetto Preposto è tenuto a consegnare ai Soggetti Rilevanti indicati all'articolo 2.1.a) e 2.1.b), rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina per i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.a)(i) e 2.1.b)(i), o all'atto di assunzione o nomina in qualità di dirigente per i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.a)(ii) e 2.1.b)(ii) (congiuntamente la "**Nomina**"), od inviare ai medesimi tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 5 giorni dalla Nomina, due copie della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti, entro e non oltre 5 giorni dalla consegna o dal ricevimento, sono tenuti a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione (redatta secondo il modello di cui all'Allegato B della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata dell'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante) sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b).
- 10.3.** Il Soggetto Preposto è tenuto ad inviare agli Azionisti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.c), tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la comunicazione dell'adozione della Procedura e della disponibilità di copia della stessa presso la sede della Società, nonché del loro onere di ritirarne copia, entro e non oltre 10 giorni dalla notizia, comunque acquisita dalla Società, della titolarità della partecipazione indicata al citato all'articolo 2.1.c). Al momento della consegna o del ritiro della copia, gli Azionisti Rilevanti saranno invitati a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione (redatta secondo il modello di cui all'Allegato B della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata dell'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante) sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b).

## **11. Trattamento dei dati personali**

**11.1.** Per le finalità di cui alla presente procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono pertanto tenute ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
- (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:
  - titolare: YOOX S.p.A., con sede legale in Zola Predosa (BO), Via Nannetti, 1;
  - responsabile: dott. Fulvio Villani presso YOOX S.p.A. – Via Nannetti, 1 - Zola Predosa (BO).

**11.2.** Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione di cui agli articoli 10.2. e 10.3. da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D.Lgs. 196/2003.

## **12. Modificazioni e integrazioni**

**12.1.** Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione di YOOX, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.



**12.2.** Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Vicepresidente, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

**12.3.** Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura ai sensi degli articoli 12.1 e 12.2 che precedono saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con le modalità indicate all'articolo 10. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

### **13. Violazioni della Procedura**

**13.1.** In caso di violazione delle disposizioni della presente Procedura che comportino inosservanza degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui agli articoli 7. e 8. è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 500.000,00 di cui all'articolo 193, comma 1-*bis*, Testo Unico, nei termini e con le modalità ivi stabiliti.

**13.2.** L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali (articoli 184-187 del Testo Unico) e amministrativi (articoli 187-*bis*, 187-*ter*, 187-*quater* e 187-*sexies* del Testo Unico) e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi degli articoli 187-*quinquies* del Testo Unico e 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001.

### **14. Entrata in vigore**

**14.1.** Le disposizioni della presente Procedura entrano in vigore con efficacia cogente a far data dall'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di YOOX sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A.

**14.2.** In sede di prima applicazione della Procedura, i termini stabiliti dagli articoli 10.2. e 10.3. per gli adempimenti a carico del Soggetto Preposto decorrono dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di YOOX sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A., con riferimento ai Soggetti Rilevanti a tale data già in carica o in servizio, nonché agli azionisti della Società qualificabili, a tale data e sulla base delle informazioni disponibili, come Azionisti Rilevanti.

## ALLEGATO 6

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-*octies*, comma 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE							
1.1 DATI ANAGRAFICI							
SE PERSONA FISICA							
COGNOME				NOME			SESSO *
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA *
DOMICILIO PER LA CARICA *							
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST							
RAGIONE SOCIALE							
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA *		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *			
SEDE LEGALE *							
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO							
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO							S/N
2. EMITTENTE QUOTATO							
RAGIONE SOCIALE						CODICE FISCALE *	

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI						
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI						
PERSONA RILEVANTE						S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)						S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE						S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI <sup>1</sup>						
SE PERSONA FISICA						
COGNOME				NOME		
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *	PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA*
RESIDENZA ANAGRAFICA						
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST						
RAGIONE SOCIALE						
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *		
SEDE LEGALE *						

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI									
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE									
DATA	TIPO OPERAZIONE <sup>2</sup>	CODICE ISIN <sup>3</sup>	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO <sup>4</sup>	QUANTITÀ	PREZZO (in €) <sup>3</sup>	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE <sup>4</sup>	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)															
DATA	TIPO OPERAZIONE <sup>2</sup>	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO <sup>4</sup>	TIPO FACOLTÀ <sup>4</sup>	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN <sup>3</sup>	DENOMINAZIONE <sup>3</sup>	COD. ISIN	DENOMINAZIONE <sup>3</sup>	QUANTITÀ	PREZZO (in €) <sup>3</sup>	CONTROV (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROV (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

## NOTE

- <sup>1</sup> Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- <sup>2</sup> Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati  
A = acquisto  
V = vendita  
S = sottoscrizione  
X = scambio
- <sup>3</sup> Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- <sup>4</sup> Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:  
AZO = azioni ordinarie  
AZP = azioni privilegiate  
AZR = azioni di risparmio  
QFC = quote di fondi chiusi quotati

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni  
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

- <sup>5</sup> Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)
- <sup>6</sup> Indicare l'origine dell'operazione:  
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano  
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero  
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi  
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni  
ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di *stock option*, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio  
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)  
ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)<sup>(\*)</sup>
- <sup>7</sup> Indicare la tipologia di operazione:  
A = acquisto  
V = vendita  
S = sottoscrizione
- <sup>8</sup> Indicare la tipologia di strumento finanziario:  
W = warrant  
OBW = obbligazione cum warrant  
SD = securitised derivative  
OPZ = opzione  
FUT = future  
FW = forward (contratti a termine)  
OS = Obbligazione strutturata  
SW = swap  
DIR = diritti
- <sup>9</sup> Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):  
CE = call European style  
PE = put European style  
CA = call American style  
PA = put American style  
AL = altro (dettagliare in nota)
- <sup>10</sup> Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- <sup>11</sup> Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
- <sup>12</sup> Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione).

<sup>(\*)</sup> Nota sostituita con delibera n. 15915 del 3.5.2007.

ALLEGATO 6<sup>(\*)</sup>**Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi**

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:
  - a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove richiesto dal regolamento o concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;
  - b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
  - c) dall'emittente quotato e dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico;
  - d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato.
2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.
3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:
  - a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero e-mail all'indirizzo [internaldealing@consob.it](mailto:internaldealing@consob.it) o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet; ovvero
  - b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-septies per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove concordato con lo stesso emittente.
4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate:
  - a) da parte degli emittenti quotati tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato Pdf testo con le modalità previste dal Titolo II, Capo I;
  - b) da parte dei soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4), tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato ovvero, se effettuate dall'emittente per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dal Titolo II, Capo I.
5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.
6. Gli obblighi di comunicazione indicati ai paragrafi 4, lettere a) e b), e 5 possono, in alternativa a quanto ivi previsto, essere adempiuti mediante utilizzo dello SDIR rispettando le modalità tecniche e il formato eventualmente previsti dallo stesso SDIR.

<sup>(\*)</sup> Allegato dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 che ne ha sostituito le istruzioni.

## **Allegato B**

### **MODELLO LETTERA DI ACCETTAZIONE**

Il sottoscritto/La sottoscritta \_\_\_\_\_

- preso atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti di cui alla procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *internal dealing* adottata a norma dell'art. 114, comma 7, D.Lgs. 58/1998 e degli articoli 152-*sexies*, 152-*septies*, e 152-*octies* del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificati, dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 settembre 2009;
- attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura e dalle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

- (i) dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni della Procedura e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;
- (ii) indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: n. tel. [●], n. fax [●] e indirizzo e-mail [●];
- (iii) indica i seguenti nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti come individuate ai sensi dell'articolo 3. della Procedura: [●][●];
- (iv) si impegna a comunicare al Soggetto Preposto di cui all'articolo 4. le Operazioni come definite all'articolo 5. con le modalità e nei termini di cui all'articolo 6., a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob ai sensi degli articoli 7. e 8.;
- (v) per proprio conto e sotto la propria responsabilità, incarica la Società di effettuare le comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.



---

(Data)

---

(Firma)

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'art. 12 della presente Procedura e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti di cui al punto (iii) che precede. Al Soggetto Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

---

(Data)

---

(Firma)

**TABELLA SINTETICA DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE  
IN VIGORE DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO**

Nella tabella seguente sono sintetizzate le disposizioni relative alle modalità di adempimento degli obblighi di diffusione, stoccaggio e deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate durante il periodo transitorio approvate con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009.

Al riguardo si evidenzia, in estrema sintesi, che tali modalità si applicheranno:

- relativamente alla diffusione: di norma, fino alla data di inizio dell'attività dei sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR);
- relativamente allo stoccaggio e al deposito presso la Consob: fino alla data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio autorizzati.

Soggetti	Tipologia adempimenti	Diffusione	Stoccaggio	Deposito presso Consob
1 <b>Emittenti valori mobiliari<sup>1</sup></b>	Informazioni <i>price sensitive</i> (art. 114, commi 1 e 5, TUF)	Invio del comunicato: - tramite NIS <sup>2</sup> , ovvero ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati nel caso di non utilizzo del NIS	Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente (cfr. riga n. 26 in materia di obbligo di predisposizione del sito internet)	Assolto: - tramite NIS, ovvero tramite posta nel caso di non utilizzo del NIS
2 <b>Emittenti valori mobiliari</b>	Informazioni periodiche finanziarie	Invio del comunicato contenente l'annuncio della pubblicazione del documento e l'indicazione del sito internet dove lo stesso è disponibile: - tramite NIS, ovvero	Trasmisione del documento alla società di gestione dei mercati e sua pubblicazione sul sito internet dell'emittente	Assolto: - tramite Teleraccolla

<sup>1</sup> Art. 1, comma 1-bis, TUF: per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

- a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
- b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
- c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
- d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

<sup>2</sup> NIS: Network Information System, sistema telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati nel caso di non utilizzo del NIS</li> </ul>	<p>Publiccazione del comunicato sul sito internet dell'emittente</p>	<p>Assolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tramite NIS; ovvero</li> <li>- tramite posta nel caso di non utilizzo del NIS</li> </ul>
3	<b>Emittenti valori mobiliari</b>	<p>Informazioni relative a operazioni straordinarie (artt. 70, 70-bis, 71, 72, 73, 74, 84-bis RE)</p>	<p>Invio del comunicato contenente l'annuncio della pubblicazione del documento e l'indicazione del sito internet dove lo stesso è disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tramite NIS; ovvero</li> <li>- ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati nel caso di non utilizzo del NIS</li> </ul>	<p>Trasmisione del documento alla società di gestione dei mercati e sua pubblicazione sul sito internet dell'emittente</p> <p>Publiccazione del comunicato sul sito internet dell'emittente</p>	<p>Assolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tramite posta</li> </ul> <p>Assolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tramite NIS; ovvero</li> <li>- tramite posta nel caso di non utilizzo del NIS</li> </ul>
4	<b>Emittenti valori mobiliari</b>	<p>Informazioni sull'esercizio dei diritti (art. 84 RE) e offerta dei diritti di opzione (art. 89 RE)</p>	<p>L'avviso è diffuso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tramite NIS; ovvero</li> <li>- ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati nel caso di non utilizzo del NIS;</li> </ul> <p>e in ogni caso tramite pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione nazionale (fino ad inizio attività dei sistemi di stoccaggio autorizzati)</p>	<p>Publiccazione dell'avviso sul sito internet dell'emittente</p>	<p>Assolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tramite NIS; ovvero</li> <li>- tramite posta nel caso di non utilizzo del NIS</li> </ul>
5	<b>Emittenti valori mobiliari</b>	<p>Altre informazioni (ad es. art. 83-bis RE)</p>	<p>Invio del comunicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tramite NIS; ovvero</li> <li>- ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati nel caso di non utilizzo del NIS</li> </ul>	<p>Publiccazione del comunicato sul sito internet dell'emittente</p>	<p>Assolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tramite NIS; ovvero</li> <li>- tramite posta nel caso di non utilizzo del NIS</li> </ul>
6	<b>Emittenti valori mobiliari</b>	<p>Documento di informazione annuale (art. 54 RE)</p>	<p>Il documento è diffuso almeno tramite pubblicazione sul sito internet dell'emittente</p>	<p>Trasmisione del documento alla società di gestione dei mercati e sua pubblicazione sul sito internet dell'emittente</p>	<p>Assolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tramite posta</li> </ul>

7	<b>Emitenti azioni</b>	Internal dealing (art. 114, comma 7, TUF)	Invio dell' Allegato 6 tramite NIS	Pubblicazione dell' Allegato 6 sul sito internet dell' emittente	Assolto: - tramite NIS
8	<b>Emitenti azioni</b>	Buy-back (Allegato 3F)	Invio delle informazioni dell' Allegato 3F tramite accesso riservato al sito internet della Consob	Effettuato dalla Consob sul proprio sito internet	Già assolto con la diffusione tramite il sito internet della Consob
9	<b>Emitenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari</b>	Informazioni <i>price sensitive</i> (art. 114, commi 1 e 5, TUF)	Invio del comunicato: - ad almeno due agenzie di stampa; ovvero - tramite NIS nel caso di utilizzo di tale sistema	Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell' emittente	Assolto: - tramite posta; ovvero - tramite NIS nel caso di utilizzo di tale sistema
10	<b>Emitenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari</b>	Informazioni sull'esercizio dei diritti (art. 84 RE)	L'avviso è diffuso: - ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati; ovvero - tramite NIS nel caso di utilizzo di tale sistema; e in ogni caso tramite pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione nazionale (fino ad inizio attività dei sistemi di stoccaggio autorizzati)	Pubblicazione dell' avviso sul sito internet dell' emittente	Assolto: - tramite NIS; ovvero - tramite posta nel caso di non utilizzo del NIS
11	<b>Emitenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari</b>	Documento di informazione annuale (art. 54 RE)	Il documento è diffuso almeno tramite pubblicazione sul sito internet dell' emittente	Trasmisione del documento alla società di gestione dei mercati e sua pubblicazione sul sito internet dell' emittente	Assolto: - tramite posta
12	<b>Controllanti non quotati di emittenti valori mobiliari</b>	Informazioni <i>price sensitive</i> (art. 114, commi 1 e 5, TUF)	Invio del comunicato: - ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati; ovvero - tramite NIS se il comunicato è	Trasmisione del comunicato alla società di gestione del mercato	Assolto: - tramite posta; ovvero - tramite NIS se il comunicato è congiunto con l' emittente controllato che utilizza il NIS

			congiunto con l'emittente controllato che utilizza tale sistema		
13	Controlianti e azionisti, con partecipazione almeno pari al 10% di emittenti azioni	Internal dealing (art. 114, comma 7, TUF)	Invio dell'Allegato 6: - ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati; ovvero - tramite NIS in caso di accordo con l'emittente controllato che utilizza tale sistema	Trasmissione dell'Allegato 6 alla società di gestione del mercato	Assolto: - tramite posta; ovvero - tramite NIS in caso di accordo con l'emittente controllato
14	Controlianti non quotati di emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari	Informazioni <i>price sensitive</i> (art. 114, commi 1 e 5, TUF)	Invio del comunicato: - ad almeno due agenzie di stampa; ovvero - tramite NIS se il comunicato è congiunto con l'emittente controllato che utilizza tale sistema	Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente	Assolto: - tramite posta; ovvero - tramite NIS se il comunicato è congiunto con l'emittente controllato che utilizza il NIS
15	Emittenti strumenti finanziari diffusi, anche negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione	Informazioni <i>price sensitive</i> (art. 114, commi 1 e 5, TUF)	Invio del comunicato ad almeno due agenzie di stampa	Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente (cfr. riga n. 26 in materia di obbligo di predisposizione del sito internet)	Assolto: - tramite posta
16	Emittenti strumenti finanziari diffusi, anche negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione	Informazioni finanziarie periodiche	Invio ad almeno due agenzie di stampa del comunicato contenente l'annuncio della pubblicazione del documento e l'indicazione del sito internet dove lo stesso è disponibile	Pubblicazione del documento sul sito internet dell'emittente Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente	Assolto: - tramite posta Assolto: - tramite posta
17	Emittenti strumenti finanziari diffusi, anche negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione	Informazioni relative a operazioni straordinarie ( <i>stock options</i> )	Invio ad almeno due agenzie di stampa del comunicato contenente l'annuncio della pubblicazione del documento e l'indicazione del sito internet dove lo stesso è disponibile	Pubblicazione del documento sul sito internet dell'emittente Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente	Assolto: - tramite posta Assolto: - tramite posta

18	Emitteenti strumenti finanziari diffusi, anche negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione	Informazioni sull'esercizio dei diritti (art. 84 RE)	L'avviso è diffuso: - ad almeno due agenzie di stampa; e in ogni caso tramite pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione nazionale (fino ad inizio attività dei sistemi di stoccaggio autorizzati)	Pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'emittente	Assolto: - tramite posta
19	Emitteenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell'Unione Europea e non in Italia (Capo VII-bis)	Informazioni <i>price sensitive</i>	Si applica la disciplina dello Stato membro dell'Unione Europea dove sono ammessi alla negoziazione i valori mobiliari dell'emittente	Pubblicazione del comunicato sul sito internet dell'emittente (cfr. riga n. 26 in materia di obbligo di predisposizione del sito internet)	Assolto: - tramite posta
20	Emitteenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell'Unione Europea e non in Italia (Capo VII-bis)	Informazioni periodiche finanziarie	Si applicano le modalità di diffusione previste dallo Stato membro dell'Unione Europea dove sono ammessi alla negoziazione i valori mobiliari dell'emittente	Pubblicazione sul sito internet dell'emittente del documento di pubblicazione contenuto nell'annuncio della pubblicazione del documento e l'indicazione del sito internet dove lo stesso è disponibile	Assolto: - tramite Telearaccolta Assolto: - tramite posta
21	Emitteenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro	Informazioni sull'esercizio dei diritti (art. 84 RE)	L'avviso è diffuso: - ad almeno due agenzie di stampa; e in ogni caso tramite pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione nazionale (fino ad inizio attività dei sistemi di stoccaggio autorizzati)	Pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'emittente	Assolto: - tramite posta

	dell'Unione Europea e non in Italia (Capo VII-bis)				
22	Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell'Unione Europea e non in Italia (Capo VII-bis)	Altre informazioni (ad es. art. 83-bis RE)	Si applicano le modalità di diffusione previste dallo Stato membro dell'Unione Europea dove sono ammessi alla negoziazione i valori mobiliari dell'emittente	Pubblicazione sul sito internet dell'emittente del comunicato	Assolto: - tramite posta
23	Emittenti ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati in Italia, che è unico Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d'origine (Capo VII)	Tutte le informazioni regolamentate diverse da quelle periodiche finanziarie	Invio del comunicato: - tramite NIS; ovvero - ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati nel caso di non utilizzo del NIS	Si applicano le modalità di stoccaggio previste dallo Stato membro d'origine	Si applicano le modalità di deposito previste dallo Stato membro d'origine
24	Emittenti ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati in Italia, che è unico Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d'origine (Capo VII)	Informazioni periodiche finanziarie	Invio del comunicato contenente l'annuncio della pubblicazione del documento e l'indicazione del sito internet dove lo stesso è disponibile: - tramite NIS; ovvero - ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dei mercati nel caso di non utilizzo del NIS	Si applicano le modalità di stoccaggio previste dallo Stato membro d'origine	Si applicano le modalità di deposito previste dallo Stato membro d'origine

25	Scelta dello Stato membro di origine	Gli emittenti valori mobiliari che possono scegliere l'Italia come Stato membro di origine, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>w-quater</i> , numeri 3 e 4, del Testo Unico, provvedono ad effettuare tale scelta <u>entro 90 giorni</u> a decorrere dal 24 aprile 2009 - data di entrata in vigore delle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti approvate con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009 - ovvero entro l'eventuale termine, se successivo, stabilito, per la predetta scelta, nello Stato membro dell'Unione Europea ove abbia richiesto l'ammissione alle negoziazioni dei propri valori mobiliari.
26	Predisposizione del sito internet	Gli emittenti strumenti finanziari e gli emittenti strumenti finanziari diffusi predispongono il sito internet per la pubblicazione delle informazioni, previsto, nel Titolo II, rispettivamente Capo I e Capo VI, <u>entro 120 giorni</u> a decorrere dal 24 aprile 2009 - data di entrata in vigore delle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti approvate con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009.  L'obbligo del mantenimento per almeno cinque anni delle informazioni regolamentate diffuse sul sito internet degli emittenti strumenti finanziari e degli emittenti strumenti finanziari diffusi decorre dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti (24 aprile 2009).  Il sito internet non è obbligatorio per i soggetti non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato controllanti emittenti strumenti finanziari e emittenti strumenti finanziari diffusi.
27	Autorizzazione degli SDIR	A decorrere dal 24 aprile 2009 - data di entrata in vigore delle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti approvate con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009 - i soggetti interessati a prestare il servizio di diffusione delle informazioni regolamentate presentano alla Consob la domanda di autorizzazione all'esercizio dello SDIR, ai sensi dell'art. 116- <i>quinquies</i> del predetto Regolamento.
28	Autorizzazione dei meccanismi di stoccaggio	<u>Entro 90 giorni</u> a decorrere dal 24 aprile 2009 - data di entrata in vigore delle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti approvate con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009 - i soggetti interessati a prestare il servizio relativo al meccanismo di stoccaggio autorizzato presentano alla Consob una manifestazione di interesse non vincolante, indicando se dispongono di un'apposita organizzazione, che presenti le caratteristiche richieste nell'Allegato 3P, ovvero i tempi necessari per la realizzazione della predetta organizzazione.